



Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Ambito di applicazione dei benefici premiali

1.1. I benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito *decreto*), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito *ISA*), con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del *decreto*.

1.2. Le modalità e le condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5 del presente provvedimento si applicano per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del *decreto*, a partire dal periodo d'imposta 2025.

2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

2.1. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli *ISA* in relazione al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 70.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità successiva a quella oggetto di dichiarazione;
- b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

2.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

2.3. I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

2.4. Ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità successiva a quella oggetto di dichiarazione;

b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

2.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

2.6. I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

2.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti 2.4, lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-*bis* del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nella medesima annualità.

3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

3.1. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli *ISA* in relazione al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

3.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi

tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

3.3. I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

3.4. Ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

3.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

3.6. I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

3.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nella medesima annualità.

4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

4.1. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli *ISA* in relazione al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuta l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 per il medesimo periodo d'imposta.

4.2. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

4.3. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli *ISA* in relazione al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8,5, è riconosciuta, per il medesimo periodo d'imposta, l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4.4. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

4.5. I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, nei confronti dei contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il medesimo periodo d'imposta, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8.

4.6. Ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli *ISA* in relazione al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuta, per il medesimo periodo d'imposta, l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

4.7. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

5. Ulteriori condizioni per l'accesso ai benefici premiali

I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi *ISA*, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali *ISA*, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

6. Individuazione dei livelli di affidabilità per la definizione di specifiche strategie di controllo

Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9- *bis* del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Motivazioni

L'articolo 9-*bis*, comma 11 del *decreto* prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli *ISA* previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-*bis*.

In particolare, è previsto:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-*bis*, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli *ISA* per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 9-*bis* in precedenza citato prevede che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11*» e che il successivo comma 17 stabilisce che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo*», il presente provvedimento disciplina le condizioni in presenza delle quali, a partire dal periodo d'imposta 2025, si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio *ISA* ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

Nella seconda ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e

all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 3 del citato decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio *ISA* ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto conto che l'art. 9 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 ha abrogato, a decorrere

dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 in materia di società in perdita sistemica, è statuito che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta oggetto di dichiarazione, previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti

di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-*bis* è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli *ISA* per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi *ISA*, compreso il caso in cui si tratti del medesimo *ISA* applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali *ISA*, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 176203/2025 dell'11 aprile 2025, con riferimento al

periodo d'imposta 2024, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge, in continuità con i dati delle annualità precedenti, che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; in particolare, prendendo in considerazione il livello medio dei redditi dichiarati, quale possibile parametro per valutare l'affidabilità del contribuente, a partire dalla classe di punteggio da 8 a 8,5, il relativo reddito medio risulta superiore al reddito medio dell'intera platea dei contribuenti che applicano gli *ISA*.

In caso di significative variazioni future dei dati dichiarativi rilevanti ai fini dell'individuazione delle soglie di accesso ai benefici premiali, le eventuali modifiche dei livelli di affidabilità per l'accesso ai predetti benefici saranno effettuate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo dell'Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 9-*bis* del *decreto*, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a "0,5" per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a "1" per quelli di cui alle lettere c) ed f).

L'individuazione del livello di affidabilità per l'accesso ai benefici premiali di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche operate dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al medesimo decreto legislativo n. 1.

In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato comma 12 dell'articolo 9-*bis* prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme

restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti *ISA* con punteggio pari o superiore a 9).

Inoltre, al fine di consentire l'accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-*bis*, del *decreto*, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e di quello precedente.

Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d'imposta è individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a "0,5", per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di esperti prevista dal comma 8 dell'articolo 9-*bis*, del *decreto*, con nota inviata il 9 aprile 2026.

Infine, nel provvedimento, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9-*bis* del *decreto*, è stato confermato anche per il periodo d'imposta 2025 ed i successivi il livello di affidabilità minore o uguale a 6, già individuato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 10 maggio 2019.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1);

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 38-*bis*) recante “*Esecuzione dei rimborsi*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto*”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2008, recante

“Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;*

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 126200 del 10 maggio 2019, recante *“Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018”;*

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 148), recante *“Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale”;*

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;*

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;*

Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2024, recante *“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei*

comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2025, recante “*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 176203/2025 dell’11 aprile 2025, recante “*Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 aprile 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente